Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — Roma — Martedì, 9 luglio — **Numero 161**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'Importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1519).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, **n. 836, che reca norme** circa gli abbonamenti alle caselle postali e le corrispondenze dirette agli abbonati, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 28 stesso mese n. 152, per errore della copia trasmessa dal Ministero delle poste e telegrafi, nel secondo comma dell'art. 5 si è stampato: «.... le corrispondenze dirette a terze persone con l'indicazione del numero delle caselle, *ove ne sia possibile* il recapito a domicilio dei destinatari, sono ecc. », mentre doveva dirsi: «..... le corrispondenze dirette a terze persone con l'indicazione del numero delle caselle, se *non* ne sia possibile il recapito a domicilio dei destinatari, sono ecc. ecc. come risulta dal decreto originale e come qui si rettifica.

Nel decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, concernente provvedimenti sui contratti di affitto agrari, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 6 corrente, n. 159, e per errore della copia trasmessa, incorse il seguente errore:

Nell'art. 3 è stato stampato... « per l'applicazione della imposta e della sovrimposta di cui all'art. 1 del T. U. 14 giugno 1917, numero *143....* », mentre avrebbe dovuto leggersi n. *971.*

LEGGI E DECRETI

Il numero 848 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 23 dicembre 1917, n. 2043, sulla riforma della gestione delle riserve demaniali, di pesca e di caccia nel lago Trasimeno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli dell'industria, commercio e lavoro e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai ministri delle finanze, dell'industria, commercio e lavoro e del tesoro, per la esecuzione della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, sulla riforma della gestione delle riserve demaniali di pesca e di caccia nel lago Trasimeno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella racolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA — CIUFFELLI — NITTI

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Regolamento per l'esecuzione della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, sulla riforma della gestione delle riserve demaniali di pesca e caccia nel lago Trasimeno.

Disposizione generale.

Art. 1.

Il lago Trasimeno è soggetto alle norme vigenti sul regime delle acque pubbliche e sull'uso delle spiagge dei laghi pubblici, nonchè alle disposizioni in vigore per la pesca fluviale e lacuale, salvo quanto è stabilito dalla legge 23 dicembre 1917, n. 2043, e dal presente regolamento, e salve le facoltà riconosciute al Consorzio di bonifica delle gronde del lago.

Riserve erariali di pesca.

Art. 2.

È dovuta una tassa di licenza:

1° personale, per pescare nel lago e nelle sue adiacenze (zona di metri 147 dalla riva verso terra) e per partecipare ad operazioni riguardanti la pesca per conto proprio o per conto altrui;

2° speciale, per ogni barca avente non più di due pescatori, per pescare nelle zone acquee (borghi) comprese fra i luoghi di pesca denominati porti, come anche altrove, con le reti fitte dette « arte sottile » consentite dalle norme sulla pesca;

3° speciale, per ogni barca avente non più di due pescatori per pescare con le reti suddette in tutto il lago, eccettuati i « borghi » nei quali si potrà pescare soltanto se e quando vi si pescherà colla nave;

Nei casi indicati ai numeri 2° e 3°, se la barca contiene più di due pescatori, è dovuta altra tassa per ciascun pescatore o per ciascun gruppo di due pescatori.

4° speciale, per ciascun porto in godimento di privati, ove si peschi col sistema di fascinate e reti, detto pesca-nave.

È dovuto inoltre il canone per ciascuno dei luoghi di pesca detti « arelle » e « chiavarini », in godimento dei privati.

Art. 3.

La tassa indicata al n. 1 del precedente art. 2 è stabilita in L. 36, riducendosi a L. 24 per ogni persona di età inferiore ai 19 anni o superiore ai 60.

Le eventuali variazioni della misura della tassa entro i limiti consentiti dall'art. 2 della legge saranno fatte con decreto del Ministero delle finanze, che dovrà essere registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

La licenza è valida soltanto per l'anno solare in cui è rilasciata. Quando il rilascio avvenga nei primi tre mesi dell'anno, una metà della tassa si paga all'atto del rilascio, e l'altra metà non oltre il 15 aprile.

Se il rilascio avvenga dopo i primi tre mesi dell'anno, la tassa sarà pagata in una sola volta.

Art. 4

La tassa speciale indicata al n. 2° del precedente art. 2 è conservata nella misura di L. 21,28; e quella indicata al n. 3° dello stesso articolo è conservata nella misura di L. 10,64 per tutto il lago meno che per le località ove esistevano le cosidette « poste » di Castiglione, di Borghetto e di Isola Maggiore, per le quali la misura rimane di L. 5.32.

Le relative licenze sono valide dal 1° settembre al 30 aprile e la tassa sarà pagata per metà all'atto del rilascio di esse e per l'altra metà non oltre il mese di febbraio.

La tassa indicata al n. 4 del precedente articolo 2, è di L. [illegible], e sarà pagata contemporaneamente alla dichiarazione prescritta dall'art. 8 del presente regolamento per esercitare la pesca-nave.

Art. 5.

I canoni dovuti al Demanio sulle « arelle » e sui « chiavarini » in godimento di privati sono conservati nella misura stabilita nell'elenco di quei borghi di pesca redatto nell'aprile 1898 dall'Amministrazione demaniale, previa commutazione in denaro della corrisposta in prodotti di pesca.

I detti canoni saranno pagati per metà entro il mese di dicembre e per l'altra metà non oltre il mese di febbraio.

La commutazione in denaro sarà fatta ogni anno sulla base dei prezzi locali correnti nel giorno del pagamento ed accertati con dichiarazione del sindaco del comune di Castiglione del Lago.

Diritti patrimoniali di pesca spettanti allo Stato.

Art. 6.

L'affitto delle « bozze » dei « poggi d'estate » e degli altri posti di pesca (arelle, porti ed altri luoghi) e dei due « gorri » spettanti al patrimonio dello Stato è fatto con le norme contenute nella legge e nel regolamento per la contabilità generale e per l'amministrazione del patrimonio dello Stato e nel decreto-legge 20 settembre 1917, n. 1673.

Se nel contratto di affitto siano imposti obblighi speciali per il miglioramento della pescosità mediante effettive opere di acquicoltura, la durata di esso non potrà essere minore di anni nove.

Diritti privati di pesca.

Art. 7.

I diritti esclusivi di pesca nel lago che restano fermi a favore dei privati sono quelli risultanti da antiche concessioni o da possesso trentennale sulle « arelle » e sui « chiavarini » e sui luoghi pescosi detti « porti » od altri.

Il riconoscimento amministrativo di tali diritti deve essere chiesto, a pena di decadenza da tale facoltà, non oltre il termine di 6 mesi dal giorno della pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale* del Regno; esso si ottiene secondo la procedura prevista dal decreto Reale 15 maggio 1884, n. 2503, sui diritti privati di pesca.

Il riconoscimento, una volta fatto, autorizza ad esercitare i diritti esclusivi indipendentemente da ogni atto dell'autorità giudiziaria.

Durante le more della procedura per il riconoscimento, si presume legittimo l'esercizio dei diritti esclusivi che risultano indicati nel provvisorio elenco esistente ed ostensibile presso l'Ufficio del registro di Castiglione del Lago.

Art. 8.

Coloro che si trovano in godimento degli spazi acquei, detti « porti », ed intendono esercitarvi la pesca-nave, dovranno, entro il mese di novembre, presentare la relativa domanda all'Amministrazione demaniale.

La decadenza dalla concessione della pesca-nave viene pronunziata anche nel caso che, pure essendosi pagata la tassa, sia mancato l'esercizio della pesca medesima per tre anni consecutivi.

Su denunzia dell'Amministrazione demaniale il prefetto di Perugia pronunzia la decadenza con decreto insindacabile.

Usi locali.

Art. 9

I pescatori aventi la licenza sono autorizzati, senza obbligo di corrisponsione alcuna, a tagliare le canne e l'erba palustre (candelone) nelle acque del lago, ed anche nella zona fra il limite delle acque del lago ed i confini dei fondi privati, a scopo di esercizio della pesca e nella misura e nel tempo che saranno determinati dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Dopo il taglio eseguito dai pescatori, i proprietari frontisti, nel tempo che sarà stabilito dal Ministero predetto, hanno facoltà di tagliare nelle località succennate, dinanzi ai propri fondi, l'erba palustre (candelone) e la canna, purchè questa resti emergente non meno di 40 centimetri sul pelo dell'acqua.

È proibito di tagliare le canne e l'erba palustre nei fondi altrui,

anche se invasi dalle acque, quando in essi esistano segni palesi del possesso privato.

I proprietari delle arelle e dei chiavarini potranno tagliare, quando loro piacerà, la scarza, ossia spuntatura della canna alle rispettive loro siepi.

Art. 10.

Il taglio dell'erba palustre detta « pagliola » e quello della scarza non possono farsi nemmeno dai proprietari frontisti se non oltre la distanza di m. 25 dal limite delle acque lacuali verso terra, tranne che non se ne sia ottenuto permesso dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 11.

È permesso di abbeverare bestiame nelle acque del lago, anche se soggette ad esclusivo esercizio di pescare, a condizione che non vi si trovino apparecchi in attività di pesca ed eccettuati i tempi e luoghi che saranno stabiliti per la tutela della pescosità.

Art. 12.

Ai contravventori alle disposizioni contenute nel 1° e nel 2° comma dell'articolo 9 e nell'articolo 10 del presente regolamento è applicabile la pena pecuniaria stabilita dall'art. 28 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486.

Ai contravventori alle disposizioni dell'articolo 11 è applicabile la pena pecuniaria stabilita dall'articolo 31 del regolamento predetto.

Esercizio della caccia.

Art. 13.

L'esercizio della caccia nel lago Trasimeno ed entro il raggio di trenta metri dalle rive verso terra, è soggetto alle norme comuni sulla caccia ed alle disposizioni speciali contenute negli articoli seguenti.

Art. 14.

Chiunque voglia cacciare entro il raggio di 30 metri dalle rive del lago verso terra deve munirsi di speciale licenza rilasciata, previo pagamento di lire dieci, dall'Amministrazione demaniale, salva l'osservanza delle norme speciali che, rispetto alle varie forme particolari di caccia in questa zona, saranno stabilite dal Consiglio provinciale.

La licenza è personale, ed è valida per un anno dalla data del rilascio.

Art. 15.

Chiunque voglia esercitare la caccia col fucile entro il lago, durante il periodo ordinario di aucupio, deve avere ottenuto una speciale licenza dall'Amministrazione demaniale, previo pagamento di una corrisponsione annua:

1° di L. 24 per la caccia con capanno od altro sistema fisso nelle zone acquee vicine alla riva;

2° di L. 5 per la caccia a inseguimento (tela, rastrello ed altre forme di caccia vagantiva), col sussidio di barche a remi;

3° di L. 36 per questa ultima forma di caccia col sussidio di battelli a vapore, od altro motore. Questa licenza è valida anche per la forma di caccia col sussidio di barche a remi.

Le suindicate licenze sono personali ed hanno la durata di un anno dalla data del rilascio.

Esse non possono essere concesse se non a coloro che siano muniti della licenza prevista nell'art. 14.

Art. 16.

Per esercitare la caccia nei luoghi, nei modi e tempi indicati nell'art. 15 per un periodo non superiore ai tre giorni occorre, oltre la licenza prevista dall'art. 14, una licenza speciale, previa corrisponsione di lire due.

Art. 17.

Sia durante i periodi di divieto di caccia, sia nel caso che si possegga la sola licenza di porto d'armi lunghe da fuoco, non è consentito di entrare nella zona di 30 metri dalle rive verso terra e nelle zone lacuali con le armi stesse, se queste non siano smontate.

La stessa sanzione è sempre applicabile a colui che, munito solamente della detta licenza di porto d'armi e della licenza speciale per la caccia nella zona di 30 metri, voglia entrare con le dette armi nel lago.

Art. 18.

Chi intenda esercitare la caccia, di cui al n. 1 dell'art. 15, nelle zone acquee vicine alla riva, deve ottenere il consenso di coloro che ivi sono in possesso di diritti esclusivi di pesca.

La caccia ad inseguimento, indicata ai numeri 2 e 3 del citato articolo, è libera nel lago, purchè siano salvi i diritti sui luoghi di pesca, in possesso di terzi, o spettanti all'Amministrazione demaniale, e venga rispettato un tratto di metri 30 da ognuno dei limiti estremi di questi luoghi.

Ai contravventori alle disposizioni del precedente comma è applicabile la pena pecuniaria stabilita dall'art. 23 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486.

Riscossione delle rendite del lago.

Art. 19.

La riscossione delle tasse, delle corrisponsioni e dei canoni indicati nel presente regolamento, è affidata al ricevitore del registro di Castiglione del Lago, con le norme stabilite dalla legge 28 dicembre 1908, n. 798, per la riscossione delle entrate demaniali.

Art. 20.

Indipendentemente dalla procedura prevista dall'art. 19, sono sospesi in caso di mancato pagamento gli effetti della licenza.

La rinnovazione della licenza non può farsi fino a quando non siano pagati gli arretrati.

L'Amministrazione ha facoltà insindacabile di rifiutare la licenza a coloro che siano abitualmente morosi nei pagamenti.

Consorzio per la pesca e per l'acquicoltura nel Trasimeno.

Art. 21.

Il Consorzio ha per iscopo:

1° il miglioramento della pesca, della pescosità nel lago e del commercio del pesce;

2° la elevazione morale e materiale dei pescatori;

3° la vigilanza sull'esercizio della industria della pesca e dell'acquicoltura.

Per il compimento dei detti fini il Consorzio gestisce, nel modo più proficuo, le rendite derivanti dalla cessione dell'esercizio dei diritti di pesca e di tutti i proventi indicati nell'art. 5 della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, osservando i metodi tracciati dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, d'accordo con quello delle finanze, sentito il parere della Commissione provinciale di pesca e della Commissione consultiva per la pesca o del Comitato permanente.

Art. 22.

Il detto Consorzio, volontario o coattivo, assume il carattere di persona giuridica mediante decreto Reale, promosso dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, d'accordo con quello delle finanze.

Art. 23.

Se, dentro un mese dalla entrata in vigore del presente regolamento, il Consorzio non sarà costituito volontariamente, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro provvederà per la costituzione in forma coattiva, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 24.

Il sindaco di ciascuno dei Comuni circumlacuali convoca, entro il termine di 15 giorni dalla data dell'invito che gli farà il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, i pescatori aventi regolare licenza ed i concessionari dei posti di pesca, che risiedano nel territorio comunale e figurino in un elenco provvisorio redatto dall'Amministrazione demaniale e che sarà affisso all'albo di ciascuno dei detti Comuni, almeno otto giorni prima della convocazione.

Egli invita il gruppo dei pescatori e quello dei concessionari di posti di pesca ad eleggersi ciascuno un rappresentante nella Commissione consorziale.

La riunione è legale in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli inscritti nell'elenco suddetto, ed in seconda convocazione, la quale ha luogo senz'altro avviso nella domenica successiva, è sufficiente la presenza di qualunque numero di essi.

È dichiarato eletto chi ottiene maggior numero di voti.

Art. 25.

Il presidente del Consorzio di bonifica delle gronde del lago, i sindaci dei Comuni circumlacuali, i rappresentanti del gruppo dei pescatori e del gruppo dei concessionari dei posti pescarecci costituiscono la Commissione consorziale, la quale eleggerà nel suo seno il presidente.

Questa Commissione, nel termine di un mese dal giorno dell'invito che le farà il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, compila lo statuto del Consorzio ed entro i 15 giorni successivi convoca, in un giorno di domenica, tutti gli interessati (pescatori e concessionari di pesca inscritti nell'elenco provvisorio, sindaci dei Comuni circumlacuali e presidente del Consorzio di bonifica delle gronde, del lago) e sottopone lo statuto alla deliberazione di questa assemblea.

Lo statuto, nel provvedere alla designazione della sede del Consorzio ed all'ordinamento della rappresentanza consorziale, dovrà stabilire che la metà almeno dei componenti di essa sia scelta fra i pescatori ed i concessionari di posti di pesca; inoltre stabilirà le norme per il funzionamento del Consorzo e per la vigilanza governativa sull'azienda.

La riunione dell'assemblea per la deliberazione sullo statuto è legale in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli interessati; ed in seconda convocazione, la quale ha luogo, senz'altro avviso, nella domenica successiva, è sufficiente la presenza di qualunque numero di essi.

La deliberazione sullo statuto è valida semprechè concorra almeno il voto di due terzi dei presenti.

Art. 26.

Il decreto Reale, previsto dall'art. 22, in entrambi i casi in esso contemplati, dichiara istituito il Consorzio, ne approva lo statuto e stabilisce, ove occorra, modificazioni a quest'ultimo, statuendo altre norme per il regolare funzionamento dell'ente.

Art. 27.

Istituito il Consorzio, l'Amministrazione demaniale trasmetterà al nuovo ente l'esercizio dei diritti di pesca e di tutti i proventi indicati nell'art. 5 della legge 23 dicembre 1917, n. 2043.

Le eventuali concessioni di zone di spiagge del lago Trasimeno restano soggette alle norme stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 1° dicembre 1895, n. 726.

Art. 28.

Il Consorzio esige le tasse, i canoni e le corrisponsioni sulla pesca e sulla caccia con i privilegi in conformità dello statuto e del regolamento interno.

Chiusa col 30 giugno di ogni anno la gestione del Consorzio, quest'ultimo dovrà, non oltre i tre mesi successivi, presentare il rendiconto all'approvazione dell'Amministrazione demaniale.

Il versamento del canone dovuto in ragione del terzo degli utili netti annuali all'Amministrazione demaniale sarà fatto entro un mese dall'approvazione del rendiconto. Gli utili netti sono quelli costituiti dalla differenza tra le entrate e le spese della gestione, comprendendo fra queste ultime anche quelle di conservazione della pescosità (semine di specie esistenti, preparazione di fregatoi e simili) ma non quelle che importino un vero e proprio miglioramento e sviluppo di essa.

Art. 29.

I Ministeri delle finanze e dell'industria, commercio e lavoro, il primo per la gestione finanziaria, il secondo per gl'interessi della pesca e dell'acquicoltura, hanno la vigilanza sul funzionamento del Consorzio.

Se la gestione delle rendite da parte del Consorzio non sia regolare, o l'opera di esso non corrisponda ai fini, per i quali è costituito, o, per altre cause, l'Amministrazione non possa funzionare, i due Ministeri predetti promuovono, di accordo, i provvedimenti necessari, compreso quello dello scioglimento dell'Amministrazione e della nomina di un commissario governativo.

Della vigilanza sulla pesca, sulla caccia e sul regime del lago.

Art. 30.

Il corpo delle guardie del lago Trasimeno è sciolto.

Art. 31.

Il Consorzio per la pesca e l'acquicoltura nel Trasimeno può nominare, per la vigilanza nel lago e nelle sue adiacenze, guardie in conformità dell'art. 13 della legge 4 marzo 1877, n. 3706.

Art. 32.

La legge 23 dicembre 1917, n. 2043, ed il presente regolamento andranno in vigore nel 30° giorno dopo quello della pubblicazione del regolamento stesso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro delle finanze: MEDA.

Il ministro dell'industria, del commercio e del lavoro: CIUFFELLI.

Il ministro del tesoro: NITTI.

Il numero 884 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il Nostro decreto 26 agosto 1916, n. 1145, col quale vennero approvate le norme per il funzionamento della Comunità israelitica di Tripoli e per la giurisdizione dei tribunali rabbinici della Libia;

Ritenuta la necessità di emanare alcune disposizioni integrative di dette norme;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In caso di scioglimento del Consiglio della comunità israelitica di Tripoli ai sensi dell'art. 51, lettera *d*) del decreto Luogotenenziale 26 agosto 1916, n. 1145, l'esame dei ricorsi contro le operazioni di revisione delle liste elettorali di cui all'art. 7 del decreto stesso e quello dei ricorsi contro i deliberati della Commissione istituita col successivo art. 45 sono demandati a speciali Commissioni nominate dal Governatore e composte dal presidente del tribunale rabbinico e da quattro membri, scelti fra i contribuenti della Comunità.

Art. 2.

Fino a quando non sia stato approvato lo statuto della Comunità previsto dall'art. 56 delle norme, le modalità per le elezioni, che dovessero aver luogo per la nomina del Consiglio, saranno stabilite con decreto del governatore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — COLOSIMO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 886 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art 157 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, numero 636, e il regolamento approvato con R. decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Visto l'art. 7 del Nostro decreto 31 dicembre 1915, n. 1910;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1903 n. 162, con cui fra l'altro si dichiaravano zone malariche parte del territorio del comune di Ghedi e il territorio del comune di Villachiara, in provincia di Brescia;

Visto il rapporto col quale il prefetto della Provincia stessa ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la revoca di dette zone malariche;

Veduto il parere espresso al riguardo dal medico provinciale e dal Consiglio provinciale di sanità di Brescia;

Visto il parere della Direzione generale della sanità pubblica;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le zone malariche delimitate nel territorio dei comuni di Ghedi e Villachiara con il R. decreto 22 febbraio 1903, n. 162, sono revocate, per cui il territorio di detti Comuni deve ritenersi immune da malaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 888 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, per il conferimento al Governo dei pieni poteri per la durata della guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto con i ministri segretari di Stato per il tesoro, per i lavori pubblici, per le finanze, per l'industria, il commercio e il lavoro e per la grazia e giustizia e i culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogati a un anno dopo la conclusione della pace:

a) il termine, di cui agli articoli 10 del R. decreto 13 maggio 1915, n 775 e 2 del decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1661, già prorogato al 7 giugno 1918 con l'art. 1 n. 1, del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 869, per la presentazione delle domande di mutuo da parte dei danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915;

b) il termine di cui all'art. 22 del R. decreto 13 maggio 1915, n 775, già prorogato al 7 giugno 1918 con l'art. 1, n. 2, del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 869, entro il quale non può dai creditori ipotecari iniziarsi o continuarsi la procedura esecutiva sugli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto predetto, e per i quali è consentito il diritto al mutuo di favore.

Art. 2.

È prorogato al 31 dicembre 1919 il termine di cui all'art. 21 del decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1661, già prorogato al 31 dicembre 1917 con l'art. 57 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518 e al 31 dicembre 1918 con l'art, 1, lettera *B*) del decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 318, per la presentazione, da parte delle Provincie, di Comuni e di enti morali, delle domande di sussidio e di mutuo.

Art. 3.

È prorogato a tutto settembre 1919 il termine di cui al 4° comma dell'art. 1° del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, convertito nella legge 1° aprile 1915 numero 476, allegato *D*); ed all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 318, per la esecuzione dei lavori di riparazione delle case danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915, appartenenti a persone povere che al 31 gennaio 1916 abbiano chiesto il sussidio dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — DARI — MEDA — CIUFFELLI — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 889 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671, con cui sono

stati conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con quello del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Per provvedere al servizio di segreteria del Comitato nazionale, istituito dalla legge 18 luglio 1917, n. 1143, per la protezione ed assistenza degli orfani della guerra, sono aggiunti al ruolo organico dell'Amministrazione centrale dell'interno, fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, un posto di capo sezione di prima classe e tre posti di primo segretario. Decorso questo termine, i detti posti saranno considerati in soprannumero e riassorbiti dalle vacanze che posteriormente si verificheranno.

Le nomine a tali posti, fra il personale di prima categoria dell'Amministrazione dell'interno, sono riservate, per la prima volta, alla libera scelta del ministro, anche in deroga alle norme vigenti.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI

Il numero 890 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671, con la quale sono stati conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra il prefetto, a richiesta del Comune interessato e sul conforme parere del Consiglio provinciale di sanità, potrà autorizzare che sia ridotto di non oltre un anno il periodo di tempo stabilito per un decennio nell'art. 78 del regolamento di polizia mortuaria approvato col R. decreto 25 luglio 1892, n. 448.

Con avviso, da pubblicarsi, sarà assegnato il termine non inferiore ad un trimestre per la presentazione delle domande di cui all'articolo 80 del regolamento medesimo.

Art. 2.

Il presente decreto avrà applicazione dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 851, con cui si autorizza il ministro dell'interno a regolare, con suoi decreti, la distribuzione fra i cinematografi del Regno delle pellicole edite dal Comando supremo dell'esercito e dal Comando supremo della R. marina, dai Ministeri della guerra e della marina, nonchè di tutte le altre pellicole prodotte nel pubblico interesse ed attinenti alla guerra, a disporne l'ordine obbligatorio della riproduzione e a stabilire le tasse da corrispondersi per l'uso di esse;

Vedute le proposte formulate dalla speciale Commissione nominata con decreto Ministeriale 29 maggio 1918, per lo studio delle norme di applicazione del detto decreto Luogotenenziale, e composta dei rappresentanti le Amministrazioni interessate, nonchè dei rappresentanti le case produttrici e importatrici di pellicole cinematografiche e gli esercenti cinematografi;

Veduti gli articoli 37 e 39 della legge di pubblica sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

Gli esercenti di cinematografi hanno obbligo di includere nel programma, secondo le norme appresso stabilite, pellicole prodotte nel pubblico interesse e attinenti alla guerra debitamente approvate. S'intendono a tali effetti pellicole prodotte nel pubblico interesse e attinenti alla guerra, i così detti giornali cinematografici della lunghezza massima di 250 metri, editi o distribuiti dal Comando supremo del R. esercito, dai Ministeri militari, dal Commissariato generale per l'assistenza civile e la propaganda interna, nonchè da quelle altre autorità o uffici che ne fossero successivamente autorizzati con decreto del ministro dell'interno.

È altresì obbligo degli esercenti di esporre, all'esterno dei locali dei cinematografi, le fotografie dei giornali suddetti, che fossero loro esibite.

Art. 2.

La proiezione dei giornali di cui sopra dovrà aver luogo almeno per tre giorni consecutivi in ciascuna settimana, eccetto nei cinematografi che restino aperti per soli tre giorni o meno, nel qual caso la proiezione dovrà aver luogo un giorno ogni settimana.

È in facoltà dell'autorità locale di pubblica sicurezza di estendere l'obbligo della proiezione oltre i limiti suindicati, anche in altri giorni della settimana, in cui i cinematografi siano aperti al pubblico.

I giornali debbono essere ripetuti in tutte le rappresentazioni di ciascun giorno.

Art. 3.

I giornali di cui sopra dovranno, a cura degli esercenti, essere ritirati e riconsegnati in tempo utile presso i concessionari degli enti indicati all'art. 1, o presso i loro incaricati, ai seguenti prezzi giornalieri: L. 25 per le prime visioni e L. 8 per le successive nei cinematografi esistenti o che vengano aperti a Genova, Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo, e, senza distinzione tra le prime e le successive visioni, L. 8 per i cinematografi degli altri Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, L. 4 per quelli di Comuni con popolazione da 10 a 50 mila abitanti e L. 2 per quelli di Comuni aventi meno di 10 mila abitanti.

Nelle suindicate nove città le prime visioni dovranno, senza vincolo di esclusività, essere date a turno dai cinematografi che ordinariamente danno spettacoli di prima visione. Tale turno sarà fissato - ove occorra - dall'autorità locale di P. S.

Art. 4.

L'autorità locale di P. S. non può approvare i programmi dei singoli cinematografi, se in essi non sia compreso almeno un giornale, nei giorni e con le modalità sopra prescritte. Tale disposizione non si applica nel caso che l'esercente comprovi l'impossibilità da parte dell'ente o del concessionario o incaricato di fornirgli le speciali pellicole.

Art. 5.

Non si computa nei termini di cui all'art. 14 del decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 5, circa l'orario di chiusura dei cinematografi, il tempo medio occorrente per la proiezione dei giornali di cui al presente decreto, nel limite non superiore a mezz'ora giornaliera, anche nei giorni in cui la proiezione non è obbligatoria.

Art. 6.

L'infrazione da parte degli esercenti alle disposizioni del presente decreto trae seco la sospensione e, secondo i casi, la revoca della licenza, senza pregiudizio degli eventuali provvedimenti penali.

Art. 7.

Le autorità di P. S. sono incaricate della esecuzione del presente decreto, che andrà in vigore col 1° luglio 1918.

Roma, 27 giugno 1918.

Il ministro: ORLANDO.

MINISTERO PER I TRASPORTI MARITTIMI E FERROVIARI

Con decreto Luogotenenziale 4 luglio 1918 il vice ammiraglio gr. uff. Emanuele Cutinelli-Rendina è stato nominato R. commissario per l'esercizio del porto di Napoli e l'ispettore principale delle ferrovie dello Stato, ing. Enrico Boccalone, commissario aggiunto per il porto medesimo.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Commissariato dell'emigrazione.

Comunicato.

Il Commissariato dell'emigrazione comunica che solo pochi mesi addietro è pervenuta al R. console generale in Denver Colorado (Stati Uniti del Nord America) la notizia della morte, per infortunio sul lavoro, del connazionale Giulio Alberetti, del quale non è stato possibile conoscere le generalità.

Il decesso sarebbe avvenuto il 22 novembre 1915, e le ricerche fatte hanno potuto assodare che il defunto apparteneva alla Società Macabees di Detroit, Michigan, con la quale aveva contratto una assicurazione a favore dei genitori Luigi e Lauria (forse Laura)

Nel contratto di assicurazione il Giulio Alberetti ha indicato la residenza dei genitori con un nome indecifrabile.

Le notizie potute raccogliere, per conoscere il luogo di origine del defunto, sono vaghe e contraddittorie. Alcuni dicono che il defunto fosse marchigiano, altri della provincia di Torino.

Le indagini fatte in queste due località hanno avuto esito negativo.

Si invitano pertanto i genitori della persona sopra ricordata, e tutti coloro che potessero fornire notizie utili per rintracciarli, a rivolgersi al Commissariato dell'emigrazione in Roma.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV

Adunanza del 29 ottobre 1917:

Genitori.

Perona Tersilla di Mosca Palma Silvino, soldato, L. 630 — Dalla Torre Antonio di Giuseppe e Matteo, id., L. 630 — Giannetti Angelo di Giovanni, id., L. 630 — Melandri Elidio di Pietro, id. L. 630 — Fodaro Rocco di Giovanni, id., L. 630 — Petrolati Marianna di Ferrucci Giulio, id., L. 630 — Pagani Angelo di Abbondio, id., L. 630 — Annoni Antonia di Pagani Abbondio, id., L. 630 — Calderoni Giuseppa di Pasquali Giuseppe, id., L 630 Lani Geremia di Aristide, id., L. 630 — Pompei Rufina di Pagliaccia Giuseppe, id., L. 630 — Gamberoni Giuseppe di Antonio, id., L. 630.

Donati Angelo di Sinibaldo, soldato, L. 630 — Gussoni Angelo di Luigi, caporal maggiore, L. 840 — Gozzi Pietro di Giovanni, soldato, L. 630 — Grassi Ermelinda di Ragni Bruno, id., L. 630 — Italia Vincenzo di Attilio, id., L. 630 — Oddo Benedetto di Filadelfo, caporale, L. 840 — Febbruario Tancredi di Pasquale, soldato, L. 630 — Carcioffo Vincenzo di Carmelo, id., L. 630 — Marconi Pacifico di Angelo, caporale, L. 840 — Buoni Raffaello di Massimiliano, soldato, L. 630 — Mugnaini Ferdinando di Gaetano, caporal maggiore, L. 840 — Dieci Guerrino di Dismo, soldato, L. 630.

Grisanti Tito di Agostino, soldato, L. 630 — Ferrero Giovanna di Laratore Matteo, id., L. 630 — Masi Vincenzo di Felice, caporale, L. 840 — Degola Maria di Bonifazio Ferdinando, soldato, L. 630 — Di Battista Tommaso, di Antonio, id., L. 630 — Fatigati Giovanni Cerco di Mariano, id., L. 630 — Noto Salvatore di Vincenzo, id., L. 630 — Passerini Giovanni di Vittorio, id., L. 630 — Lotti Maria di Pietrucci Paolo, id., L. 630 — Caselli Argentina di Ciardi Arturo, id., L. 630 — Grattagliano Casimiro di Paolo Vincenzo, id., L. 630 — Valle Luigi di Domenico, sottotenente, L. 1500 — Melano Maria, di Bertrando Lorenzo, tenente, L. 1500 — Pompili Natale di Marsilio, soldato, L. 630 — Graziani Sabatino di Riccardo, id., L. 630 — Mazzarini Luigi di Cesare, id., L. 420 — Gentili Giovanni di Alessandro, sottotenente, L. 1500 — Masini Gaetano di Sabatino, soldato, L. 630 — Strepparava Antonia di Battaglia Celeste, id., L. 630.

Adunanza del 30 ottobre 1917:

Dirette.

Angeli Vito, caporal maggiore, L. 720 — De Nes Taddeo, soldato, L. 612 — Morigi Augusto, id., L. 882 — Marra Vincenzo, id., L. 612 — Boniolo Giovanni, id., L. 630 — Russomanno Amato, id., L. 1008 — Parenti Clemente, id., L. 612 — Ambrosini Pietro, id., L. 882 — Manenti Demetrio, id., L. 612 — Montenero Giovanni, id., L. 1008 — Cermelli Pasqualino, caporale, L. 1680 — Ercoli Francesco, soldato, L. 882 — Sacco Francesco, id., L. 630 — Bertoni Silvio, id., L. 756 — Montini Luigi, id. L. 1008 — Di Franco Giuseppe, id., L. 945 — Zegna Stefano, id., L. 1008 — Andreoli Federico, id., L. 1008 — Bruna Domenico, id., L. 882 — Pierini Vittorio, id., L. 630 — Tenneroni Renato, id., L. 630 — Mancini Domenico, id., L. 882.

Angelicchio Vincenzo, soldato, L. 945 — Taronna Pasquale, id., L. 1008 — Regazzoni Giacomo, id., L. 1008 — Fraticelli Giov. Battista, id., L. 630 — Maggioni Edoardo, id., L. 1008 — Salatti Costante, id., L. 612 — Bressan Rodolfo, id., L. 756 — Gabrielli Urbano, id., L. 756 — Bergami Angelo, caporale, L. 720 — Rocchetti Francesco, soldato, L. 1008 — Scutti Domenicantonio, id., L. 630 — Venturini Antonio, id., L. 1008 — Ustica Mercurio, id., L. 756 — Chaussod Camillo, id., L. 1176.

Bonati Giacomo, soldato, L. 612 — Pedotti Pietro, id., L. 630 — Baldi Francesco, id., L. 612 — Baia Carlo, caporale, L. 1176 — De Stefani Lodovico, soldato, L. 630 — Colivicchi Mario, id., L. 945 — Marinoni Battista, id., L. 630 — Massere Giuseppe, id., L. 882 — Lofranco Francesco, id., L. 1008 — Rossi Felice, id., L. 612 — Petrilli Leonardo, id., L. 612 — Anfossi Romeo, id., L. 612 — Baronetto Emilio, id., L. 612 — Mangiocchi, Antonio, id., L. 1008 — Mariano Giuseppe, id., L. 1008 — Ferro Umberto, id., caporale, L. 1176 — Mauri Carlo, id., L. 1341 — Bandinelli Egisto, soldato, L. 612 — Testagrossa Carlo, caporale, L. 840

Guerra Carlo, soldato, L. 882 — Buono Orazio, id., L. 630 — Sabato Biagio, id., L. 612 — Dordoni Giovanni, id., L. 882 — Cappelletti Luigi, id., L. 630 — Di Poi Vittorio, id., L. 882 — Lanza Stefano, id., L. 1008 — Becocci Emilio, id., L. 612 — Longhi Giuseppe, id., L. 882 — Bertoncello Antonio, id., L. 612 — Novembrini

Alfredo, id., L. 630 — Carducci Giuseppe, id., L. 882 — Martignoni Lorenzo, id., L. 1008 — Perucca Michele, id., L. 630 — Dario Modesto, id., L. 630 — Cassone Giuseppe, id., L. 882 — Burialo Angelo, id., L. 612 — Molinato Giovanni, id., L. 1008 — Rota Francesco, id., L. 1176.

Nicorelli Carlo, soldato, L. 882 — Sgarlazzetta Giovanni, id., L. 630 — Baiteri Pietro, id., L. 882 — Piccinini Orlando, id., L. 1260 — Piccinini Orlando, (assegno supplementare), id., L. 150 — Ravera Giacomo, id., L. 1008 — Demarchis Angelo, caporal maggiore, L. 840 — Cingari Giuseppe, soldato, L. 882 — Clemente Francesco, id., L. 945 — Ravet G. Battista, id., L. 882 — Rossi Lionello, id., L. 882 — Ghirardini Domenico, id., L. 630 — Torelli Umberto, caporale, L. 840 — Cavina Silvio, soldato, L. 882 — Maffei Giovanni, caporal maggiore, L. 1176 — Asprà Giovanni, id., L. 1344 — Canè Giulio, soldato, L. 630 — Boselli Attilio, id., L. 630 — Domaine Pantaleone, id., L. 630 — Groppo Francesco, id., L. 630 — Fabris Luigi, id., L. 945 — Pradetto Bonvecchio Ettore, L. 882.

Bertolazzi Donnino, soldato, L. 630 — Mocco Michele, caporale, L. 1176 — Gervasi Luigi, soldato, L. 882 — Cianti Giuseppe, id., L. 630 — Petroni Augusto, caporale, L. 840 — Minelli Nicola, soldato, L. 1008 — Melega Nicolino, id., L. 1260 — Seresin Luigi, id., L. 1008 — Collogaro Francesso, id., L. 630 — Boccardo Emilio, id., L. 882 — Caricchi Vittorio, id., L. 630 — Fusi Angelo, L. 756 — Damilano Carlo, sergente, L. 1120 — Cena Francesco, soldato, L 630 — Madureri Pietro, id., L. 630 — Raffa Concetto, id., L. 1008 — Di Fiore G. Battista, id., L. 630.

Cecchini Enrico, soldato, L. 630 — Sabbadini Emilio, id., L. 630 — Cipolla Giuseppe, id., L. 612 — Benocci Santi, id., L. 630 — Maccioni G. Battista, id., L. 630 — Merici Cristoforo, id., L. 630 — Zacchetti Virgilio, id., L. 612 — Cipolla Vito, id., L. 630 — Cerioli Giuseppe, id., L. 630 — Antonini Pasquale, id., L. 1008 — Bragatel Vittorio, id., L. 1008 — Bosu Salvatore, id., L. 612 — Garieri Giuseppe, id., L. 1008 — Ceglio Teodoro, id., L. 630 — Cimignolo Nazzareno, id., L. 840.

(*Continua*).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 %	368554	1050 —	Gaia *Gustavo* fu Eduardo, minore, sotto la patria potestà della madre Giuseppina Sella fu Giuseppe Venanzio, ved. Gaia, domic. a Biella (Novara)	Gaia *Costantino Giuseppe Venanzio Gustavo* fu Eduardo, minore, ecc., come contro
5 % (1918)	47139	30 —	Perle-Valdes Angelina e Pierina fu *Gaetano*, minori, sotto la tutela di Valdes Pietro, domic. a Cagliari	Perle-Valdes Angelina e Pierina fu *Efisio*, ecc., come contro

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 giugno 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 49).

2ª Pubblicazione.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

ESTREMI DELLE RICEVUTE SMARRITE

N. ordinale portato dalla ricevuta	Data della ricevuta	Ufficio che rilasciò la ricevuta	Intestazione della ricevuta	Titoli del debito pubblico					Decorrenza
				Quantità			Ammontare		
				nominativi	al portatore	misti	Rendita	Capitale	
64	2-10-1917	Intendenza di finanza di Udine	Zarzini Eugenio fu Pietro (Pos. n. 609637)	—	2	—	30 —	Cons. 5 0/0	1-7-1917

Roma, 22 giugno 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 44).

3ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numero di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
—	3,50 %	87390	70 —	Mosca Giuseppe di Giovanni Domenico, domiciliato a Felizzano (Alessandria)	Mosca Giuseppe di Giovanni Domenico, *minore sotto la patria potestà del padre*, domiciliato a Felizzano (Alessandria)
—	P. N. 5 % (1915)	13637	Cap. 1200 — Rend. 60 —	Rovei *Domenica* di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Stupinigi, frazione di Nichelino (Torino)	Rovei *Giuseppa-Domenica* di Carlo, minore, ecc. come contro
—	»	15609	Cap. 1700 — Rend. 85 —	Calcagno Giuseppe di Benedetto, domiciliato in Taggia (Porto Maurizio)	Calcagno Giuseppe di Benedetto, *minore sotto la patria potestà della madre Reghezza Caterina fu Antonio, moglie del presunto assente Calcagno Benedetto*, domiciliato in Taggia (Porto Maurizio)
—	»	15610	Cap. 2000 — Rend. 100 —	Calcagno Lorenzo di Benedetto, domiciliato in Taggia (Porto Maurizio)	Calcagno Lorenzo di Benedetto, *minore*, ecc. come la precedente

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 giugno 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 45).

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numero di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
—	3 50 %	768661	192 50	*Branco* Sebastiano fu Paolo, domic. a Caserta	*Branca* Sebastiano fu Paolo, domic. a Caserta.
—	P. N. 5 %	29830	Cap. 1000 — Rend. 50 —	Intestata come la precedente	Intestata come la precedente.
—	Consol. 5 % (1918)	47639	50 —	Milano Rina di *Saul* Edoardo, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Roma	Milano Rina di *Edoardo*, ecc. come contro.
—	3 50 % mista	884	350 —	Camodeca Giuseppina di Crispino, *nubile*, domic. a Castroregio (Cosenza)	Camodeca Giuseppina di Crispino, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domc. a Castroregio (Cosenza).
—	3 50 %	401394	21 —	Cerioli *Franca* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre contessa Asperti Anna fu Giuseppe ved. Cerioli, domic. in Brescia.	Cerioli *Francesca* fu Francesco, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 giugno 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Reale decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	375304	Gori Ugolina e Giovanni fu Osvaldo, minori sotto la patria potestà della madre Grandegger Lucia fu Ivo moglie in seconde nozze di Rivalta Ercole, dom. in Udine	L.	350 —
»	741505	Marmorale Clementina fu Giuseppe, moglie di Crafa Mariano di Saverio, dom. in Paduli (Benevento)	»	199 50
P. N. 4,50 %	60	Parassolo Luigia Catterina di Carlo, nubile, dom. a Torino . .	»	22 50
Cons. 5 % (1917)	21624	Intestata come la precedente	»	260 —
3,50 %	707203	Tacchini Carlo di Carlo, dom. a Carella con Moriaga (Como). - Vincolata	»	77 —
Cons. 5 0[0 (1917)	13084	Pino Enrico di Alessandro, dom. in Alessandria.	»	55 —
»	13037	Intestata come precedente	»	5 —
»	24477	Caloisi Emilia di Cesare, nubile, dom. a Roma	»	200 —
»	34410	Intestata come la precedente.	»	100 —
3,50 0[0	270130 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Gennaro d'Agostino fu Felice, durante la vita del sacerdote Giannattasio Pasquale fu Salvatore	»	59 50
		Per la proprietà: Fallita di Raffaele Ciaramella, rappresentata dal curatore Luigi Fiorillo, dom. in Napoli		
»	546566	Chiesa di Santa Marina in Salina Isola (Messina)	»	7 —
»	614423	Chiesa di Santa Marina in Salina (Messina)	»	7 —
»	626348	Intestata come la precedente.	»	7.—
»	93756	Chiesa di Santa Marina in Salina di Lipari (Messina)	»	14 —
»	726423	Imbornone Pietro di Vincenzo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Palermo	»	483 —
»	331086	Palmieri Giuseppe fu Gennaro, dom. in Acri (Cosenza) - Vincolata	»	346 50
P. N. 5 0[0 (1917)	5634	Sticco Immacolata e Salvatore di Giovanni, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli	»	15 —
3,50 0[0	544418	Gregotti Silvia di Luigi, moglie di Gusmani Lodovico fu Giuseppe, dom. a Zinasco (Pavia) - Vincolata	»	850 50
»	480451	Valli Giovannina di Carlo [illegible], moglie di Galtarossa Antonio fu Giacomo, dom. in Verona - Vincolata.	»	168 —
»	81183	Compagnia delle Cento Sorelle sotto il titolo di San Francesco di Sales, eretta nella Chiesa dei SS. Pietro e Paolo in Carmagnola, Torino	»	21 —
»	619594	Sardi Agostino fu Delfino, dom. a Torino.	»	175 —
Cons. 5 %	36531	Congregazione di carità di San Giovanni alla Castagna (Como)	»	1350 —

Roma, 23 febbraio 1918.

Il direttore generale : GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	609591	Casa di carità di Udine od Orfanotrofio Renati (Fondo Antonio Biasutti) . . . . L.	14 —
»	259737	Casa di carità od Orfanotrofio Renati di Udine . . . . »	147 —
4.50 %	36124	Casa di carità di Udine od Orfanotrofio Renati (Fondo Bessoni) . . . . »	9 —
»	36145	Casa di carità di Udine od Orfanotrofio Renati (Fondo eredi Fabio Mangilli) . . . . »	9 —
»	44087	Casa di carità di Udine od Orfanotrofio Renati (Fondo conte Gropplero comm. Giovanni) . . . . »	15 —
3.50 %	259332	Casa di carità od Orfanotrofio Renati in Udine . . . . »	388 50
»	447164	Casa di carità di Udine od Orfanotrofio Renati . . . . »	640 50
»	467961	Casa di carità od Orfanotrofio Renati in Udine . . . . »	2856 —
»	468145	Casa di carità di Udine od Orfanotrofio Renati . . . . »	21 —
»	469369	Casa di carità od Orfanotrofio Renati in Udine . . . . »	115 50
»	470881	Casa di carità di Udine od Orfanotrofio Renati . . . . »	28 —
»	485976	Casa di carità di Udine od Orfanotrofio Renati in Udine . . . »	77 —
»	503121	Casa di carità od Orfanotrofio Renati in Udine . . . . »	203 —
»	529562	Casa di carità di Udine od Orfanotrofio Renati in Udine . . . »	59 50
»	585693	Casa di carità od Orfanotrofio Renati in Udine . . . . »	28 —
»	542140	Intestata come la precedente . . . . »	87 50
»	563068	Intestata come la precedente . . . . »	28 —
4.50 %	53403	Casa di carità di Udine od Orfanotrofio Renati . . . . »	3624 —
»	53666	Casa di carità od Orfanotrofio Renati in Udine . . . . »	4833 —
5 % (1917)	11000	Casa di carità od Orfanotrofio Renati in Udine . . . . »	1035 —
»	11001	Casa di carità di Udine od Orfanotrofio Renati (Fondo dott. Giacomo Perusini) . . . . »	55 —
»	23067	Casa di carità od Orfanotrofio Renati in Udine . . . . »	15 —
3.50 %	560968	Beneficio Parrocchiale di Sedilis in Ciseriis (Udine) . . . . . »	1043 —
»	501966	Beneficio parrocchiale di San Giorgio in Pordenone (Udine) . . »	45 50
»	579687	Intestata come la precedente . . . . »	56 —
»	599523	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
3.50 % (1902)	6877	Intestata come la precedente . . . . »	14 —
»	110901	Intestata come la precedente . . . . »	21 —
3.50 %	290178	Straulino Gio. Battista fu Osvaldo, dom. in Arta (Udine). Vincolata . . . . »	21 —
»	292187	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	129 50
»	108571	Beneficio Parrocchiale di Santa Caterina in Tretto (Vicenza), per il legato Pellegrino Bogotto . . . . »	91 —
»	125608	Intestata come la precedente . . . . »	24 50
»	347267	Intestata come la precedente . . . . »	56 —
»	31593	Chiesa Parrocchiale di Santa Caterina in Tretto (Vicenza). Amministrata dalla propria fabbriceria . . . . »	28 —
»	107721	Fabbriceria di Santa Caterina di Tretto (Vicenza) . . . . . . »	31 50
»	111935	Intestata come la precedente . . . . »	3 50
»	126564	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Caterina di Tretto (Vicenza). Vincolata . . . . »	31 50
»	307253	Intestata come la precedente. Avvertenza di provenienza . . »	35 —

Roma, 15 giugno 1918.

Il direttore generale: **GARBAZZI.**

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE PRIVATIVE - DIVISIONE IV

Avviso di concorso. — A tutto il giorno 25 luglio 1918 è aperto il concorso fra commessi di carriera del lotto pel conferimento dei sotto indicati banchi:

NUMERO E SEDE di ciascun Banco			COLLETTORIE che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del banco	Periodo minimo di servizio stabile per poter utilmente concorrere
					RISCOSSIONI				AGGI					
					Esercizi				Esercizi					
Numero	COMUNE e PROVINCIA	Compartimento	SEDE	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1914-15	1915-16	1916-17	Media	1914-15	1915-16	1916-17	Media		
212	Desenzano (Brescia)	Milano	—	—	25074	20463	20859	22132	2555	2141	2177	2291	1280	Anni 15
46	Minervino Murge (Bari)	Bari	—	—	22337	19284	16969	19530	2308	2028	1796	2044	1130	» 15
342	Calatafimi (Trapani)	Palermo	—	—	20620	16305	13922	16949	2154	1730	1492	1792	980	» 10
203	Agira (Catania) . .	Palermo	—	—	17760	15757	16661	16726	1875	1675	1766	1772	965	» 10
49	Venaria Reale (Torino)	Torino	—	—	13906	14535	20021	16154	1490	1553	2102	1715	935	» 10
47	Carmagnola (Torino)	Torino	—	—	18214	13741	12880	14945	1920	1474	1388	1594	865	» 10
217	Castiglione delle Stiviere (Mantova)	Venezia	Cavriana	446	13970	11352	12398	12740	1496	1235	1388	1373	735	» 5 (a)
			Goito	1548										
			Guidizzolo	1778										
			Medole	700										
			Volta	1695										
419	Santa Croce del Sannio (Benevento)	Napoli	Colle Sannita	2208	13870	10868	11187	11975	1486	1187	1218	1297	695	» 5
			Morcone	3223										
			San Giuliano	1796										
			Sepino	1850										

(*a*) Con obbligo al nuovo titolare di riattivare anche la Collettoria di Castelgoffredo.

Un quinto della parte eccedente le L. 1500 dell'aggio lordo annualmente liquidato, sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni (articolo 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623); sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (art. 25 del regolamento 30 maggio 1907, n. 394).

Il concessionario ha, fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande, stese in carta da bollo da lire una e corredate di tutti quei documenti che gli aspiranti credessero utile di produrre nel proprio interesse, dovranno essere inviate qualche giorno prima della scadenza del concorso, di guisa che possano giungere alla Direzione compartimentale del lotto da cui gli aspiranti dipendono non più tardi del suindicato giorno 25 luglio 1918 durante l'orario d'ufficio.

A comprovare la idoneità fisica ad esercire personalmente il banco, sarà bene che i semplici commessi uniscano alla domanda apposita attestazione medica debitamente legalizzata.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto (reggente, gerente o commesso del lotto) al Banco N. . . . . . . in . . . . chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 15 giugno 1918, per il conseguimento di uno dei Banchi qui sotto descritti in ordine di preferenza nei riguardi della sede più ambita ».

a) Banco n. . . . . in . . . .

b) Banco n. . . . . in . . . .

c) . . . .

(Data e firma del richiedente).

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, 15 giugno 1918.

Pel direttore capo della divisione IV: A. SEMITECOLO.

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione VI.

Adunanza del 5 dicembre 1917:

Negative.

Pellegrino Gaetano, g. carcer. — Arzone Carlotta, m. di Trivoglio — Parchi Saverio, p. di Vincenzo — Marello Rosa, v. Negro — Gratuccio Flaviano, p. di Giuseppe — Sorrentino Corrado, p. di Salvatore — Svizzero Orlando, soldato — Turchetti Antonio, id. — Maienza Filomena, m. di Vincenzo — Tiranti Annibale, g. di città — Tangiorgi Gelsomina, v. Bonocchi — Araldi Delina, v. Cavatorta — Strano Pasquale, p. di Alfio — Pettirossi Marco, p. di Nazzareno — Giordano Giuseppe, p. di Francesco.

Fantuzzi Giuseppe, soldato, L. 882 — Caldera Camillo, id., L. 337,50 — Franceschin Giovanni, id., L. 612 — Viola Giuseppe, id., L. 300 — Forlani Nello, id., L. 270 — Segni Giuseppe, maresc. RR. CC., L. 2047,65 — Savadori Antonio, id., L. 1493,58.

Adunanza dell'8 dicembre 1917:

Barengo Giuseppe, caporale, L. 612 — Tesolin Oreste, soldato, L. 337,50 — Genchi Donato, carabiniere, L. 419,75 — De Pippo Michele, soldato, L. 337,50.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Fossacesia e Rocca San Giovanni, in provincia di Chieti, è stato, con decreto odierno, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate nelle lettere *a*), *b*), *c*), del testo unico delle leggi antifillosseriche.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Telefoni dello Stato

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale.

Con decreto Ministeriale del 7 marzo 1918:

Bonafede Giulio, guardafili, richiamato in attività di servizio dall'aspettativa per motivi di malattia dal 15 febbraio 1918.

Carrara Eugenio, apparecchiatore, collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 15 febbraio 1918.

Con decreto Ministeriale del 15 marzo 1918:

Pesce Pietro, apparecchiatore, richiamato in attività di servizio dall'aspettativa per motivi di malattia dal 17 gennaio 1918.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 24 febbraio 1916 n. 224, determinato il giorno 7 luglio 1918, da valere dal giorno 8 al giorno 14 luglio 1918: L. 170,34.

Roma, 7 luglio 1918.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'Agenzia Stefani comunica:

Comando supremo, *8 luglio 1918* (Bollettino di guerra n. 1142).

In Val Lagarina e in Vallarsa più frequenti tiri di molestia delle opposte artiglierie. A nord del Monte di Valbella (altopiano di Asiago) nostre pattuglie, dopo vivace lotta, fugarono elementi esploranti avversari.

Sul Grappa, il giorno 6, con azioni di dettaglio guadagnammo terreno a nord del massiccio, catturando 51 prigionieri, due mitragliatrici ed un lanciafiamme; ieri ampliammo la nostra occupazione avanzata nella regione di Col Caprile.

I velivoli nostri ed alleati ed i dirigibili dell'esercito e della marina hanno spiegato nella giornata di ieri e nella notte scorsa intensa ed efficace attività. Otto velivoli nemici vennero abbattuti in combattimento aereo.

Diaz.

Comando supremo — *Albania, 8 luglio 1918.*

Il mattino del 6 nostre truppe, collegate ad oriente con truppe francesi, hanno iniziato tra la costa e la valle del Tomorica una operazione tuttora in pieno e soddisfacente corso di svolgimento. I prigionieri finora affluiti ai posti di concentramento superano i mille tra i quali 50 ufficiali.

Diaz.

Settori esteri.

I comunicati ufficiali da Parigi e da Londra segnalano altri importanti vantaggi conseguiti ieri dalle truppe anglo-francesi su diversi punti del fronte di battaglia della Champagne.

Anche l'aviazione alleata continua a dar prove di attività sulle linee e sulle retrovie nemiche.

Nelle sole giornate del 6, 7 ed 8 corrente gli aviatori francesi ed inglesi hanno abbattuto 21 velivoli e 2 palloni frenati tedeschi. Essi hanno inoltre bombardato con 44 tonnellate di esplosivi ferrovie, stazioni e *docks* in Francia e nel Belgio.

In Macedonia non vi sono stati che duelli d'artiglieria e scontri di pattuglie.

In Albania gli austro-bulgari hanno inutilmente attaccate le posizioni francesi sulla cresta di Boluja.

Il *Daily Mail* ha da New York che 2500 dalmati, prigionieri di guerra in Russia, si trovano a Vladivostock, ove hanno issato la bandiera italiana, provocando grande entusiasmo.

Sulla guerra l'*Agenzia Stefani* dà maggiori informazioni con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 8. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

La notte è stata caratterizzata da alcune azioni d'artiglieria tra la foresta di Villers-Cotterets e la Marna, senza azioni di fanteria.

PARIGI, 8. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

A sud dell'Aisne le nostre truppe hanno attaccato stamane le posizioni nemiche nelle vicinanze della foresta di Retz, nella regione a nord-ovest di Longpont, sopra un fronte di tre chilometri circa. Abbiamo realizzato un progresso di circa 1200 metri e ci siamo impadroniti della fattoria di Chavigny e delle creste a nord e a sud della fattoria stessa.

La cifra dei prigionieri validi attualmente enumerati è di 347, fra cui 4 ufficiali.

LONDRA, 8. — Un comunicato del maresciallo Haig del pomeriggio di oggi dice:

La notte scorsa gli australiani avanzarono leggermente la loro linea su di un fronte di tremila yards a cavallo della Somme, facendo parecchi prigionieri. Eseguimmo riusciti colpi di mano a sud del canale di La Bassée e ad est di Hazebrouch riconducendo alcuni prigionieri.

LONDRA, 8. — Il comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

Nulla di nuovo sul fronte inglese.

PARIGI, 8. — Un comunicato dello stato maggiore dell' esercito americano, in data di stasera, dice:

Nulla da segnalare sui punti occupati dalle nostre truppe.

PARIGI, 8. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 7 corr., dice:

Attività dell'artiglieria sul fronte di Doiran e su quello della Struma. Combattimenti di pattuglie sul fronte dell'esercito serbo e sul fronte di Monastir. In Albania le nostre truppe hanno mantenuto le posizioni conquistate alla vigilia sulla cresta di Bolnja ed hanno respinto un violento contrattacco che il nemico ha tentato durante la notte.

IL RE D'ITALIA AL BELGIO

S. M. il Re ha inviato il seguente telegramma al ministro della giustizia del Belgio, in occasione della visita in Italia della Missione ministeriale belga:

Ringrazio infinitamente i rappresentanti del Governo del Belgio per l'amabilissimo telegramma che mi hanno inviato.

Sono stato felicissimo di ricevere la visita dell'eminente Missione belga, e con sincera riconoscenza ho gradito i sentimenti ed i buoni voti che ha voluto esprimermi.

Da parte mia faccio i più caldi voti per l'avvenire del Belgio e per il successo del suo valoroso e glorioso esercito.

VITTORIO EMANUELE.

CRONACA ITALIANA

Il ministro delle finanze comunica:

La chiusura dell'esercizio finanziario 1917-918 permette di stabilire che malgrado le avversità militari che segnarono la fine dell'anno 1917 e che ebbero per effetto la perdita delle entrate in alcune provincie, il rendimento complessivo dei tributi è stato di L. 4,160,000,000, cioè superiore di L. 895,000,000 a quello dell'esercizio precedente; in tal modo in tre anni di guerra l'intensificazione dei tributi è stata tale da portare un aumento di lire due miliardi e 300,000,000 sul gettito del 1914-915 che era di lire un miliardo 850,000,000, dunque il 125 0₁0 di incremento.

Tale incremento si distribuisce: per L. 895.000.000 (150 0[0) sulle imposte dirette, per L. 285.000.000 (95 0[0) sulle tasse degli affari, per L. 570 000.000 (128 0[0) sulle imposte dirette, e specialmente sui dazi doganali, per L. 550.000.000 (107 0[0) sui generi di monopolio (quasi esclusivamente sui tabacchi).

Le entrate per i quattro gruppi di tributi furono infatti, nell'esercizio testè chiuso, le seguenti: imposte dirette L. 1.485.000.000, tasse sugli affari L. 585.000.000, imposte indirette L. 1.015.000.000, monopoli L. 1.075 000.000.

L'indirizzo del Senato. — Il Ministero della marina ha fatto rimettere al comando della R. Accademia navale di Livorno, perchè sia ivi custodito, in apposita cartella il nobilissimo indirizzo rivolto all'armata dai senatori del Regno in occasione delle audaci azioni di Pola e di Premuda.

Alla gentile manifestazione di omaggio alla R. marina, oltre ai circa centocinquanta senatori di cui furono pubblicati i nomi, si associarono anche gli onorevoli Volterra, Calabria, Garroni e Panizzardi.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro comunica i seguenti telegrammi dei suoi corrispondenti serici:

Lione, 22 giugno. — « In seguito a tempo contrario sonosi verificate alcune fallanze. Benchè raccolto non sembri compromesso, pure provisioni sono ora meno favorevoli. Mercato di Alais 14 giugno insignificante, quello 17 invece importante, prezzi da frs. 7 a 7,75. Mercati di Privas e Largentière i primi bozzoli furono accettati senza prezzo finito Sul mercato di Bollène (Valcluse) si oltrepassò prezzo frs. 8 al kg. ».

New-York, 19 giugno. — « Mercato seta attivo, prezzi sostenuti. La merce pronta è scarsa e male assortita. Quotasi Giapponese 1 1/2 dollari 6,85, Kansai 7,30, Double 7,70. Giallo trenta soldi meno causa maggior produzione confronto bianca. Cambio a vista dollaro 8,39 3/4. ».

Tokio, 22 giugno — « Prevedesi totale allevamenti estivi autunnali, cartoni 5 1/2 milioni. Mancanza di foglia, pagata Yen 1,60 ogni Kwan (Kg. 3,75). Cambio invariato. ».

Marsiglia, 22 giugno. — « Raccolto promette ancora bene, benchè maltempo danneggi salita generale, ritardando taluni 8/10 giorni. Bozzoli soddisfacenti. Si fecero frs. 7 od 8 al kg. accennando aumento prezzi non stabiliti. Grosso mercati in settimana ».

Shangai, 25 giugno. — « Mercato sete greggie bianche attivo: filature all'europea classifiche frs. 110. Tstlee filature Pegasus n. 1 frs. 88. Kunkeo Mars n. 1 frs. 82. Mercato Tussah con piccola corrente di affari quotasi native frs. 30,50. Cambio Tael su Francia a 4 mesi frs. 6,62 ».

Lione, 26 giugno. — « Nelle Cevenne bozzoli pagansi frs. 7,25 prezzo finito. Altrove frs. 7, più premio da stabilirsi. Mercato seta prezzi fermissimi ».

TELEGRAMMI "STEFANI,,

LONDRA, 8. — *Camera dei comuni.* — Il primo ministro Lloyd George espone la presentazione di un indirizzo di felicitazione ai Sovrani in occasione del 25° anniversario del loro matrimonio, esprimente la incrollabile fedeltà del loro popolo sparso nel mondo intero.

Lloyd George dichiara che i sovrani governano le vite dei loro sudditi meno con editti che con l'esempio. Con la bellezza, la semplicità e la purezza della loro vita famigliare, con la bontà della simpatia manifestata verso tutti i sudditi e con la instancabile devozione al dovere, essi esercitano una inestimabile influenza sulle condizioni morali delle centinaia di milioni di persone dell'Impero che ricercano nei sovrani un esempio.

Poco dopo l'avvento al trono del Re vi furono i segni precursori di un uragano, del quale Agadir fu la prima nube. Il Re lo fronteggiò con piena calma, come chi era abituato fin dalla giovinezza ad affrontare i mari tempestosi (Applausi). Le costanti ansietà dei Sovrani per coloro che sono in pericolo in terra ed in mare, la loro costante sollecitudine per coloro che soffrono per la guerra e per coloro che sopportano angoscie e dolori hanno profondamente commosso il cuore del popolo.

Asquith, appoggiando la mozione, dice: Quando sarà rivelata la storia completa degli avvenimenti del luglio 1914 si saprà con quale tatto ed assiduità instancabile il Re fece ogni sforzo in favore della pace. I sovrani si sono acquistati l'affetto inalterabile del cuore del loro popolo.

La mozione è approvata per acclamazione tra applausi.

LONDRA, 8. — I membri del corpo diplomatico hanno presentato al Re nel palazzo di Buckingham gli auguri in occasione delle nozze d'argento dei sovrani.

Il Re, rispondendo all'ambasciatore di Francia Cambon, ha ringraziato anche da parte della Regina per questo atto, di cui serberanno a lungo il ricordo.

ZURIGO, 8. — Si ha da Vienna: I giornali viennesi smentiscono la notizia di mutamenti nei comandanti dell'esercito, che fu data dal corrispondente viennese della *Muenchner Abend-Zeitung*, la quale la pubblicò nella edizione serale del primo corrente.

MADRID, 8. — La *Gaceta* pubblica la legge che conferisce ai poteri pubblici la facoltà di prendere le misure indispensabili per garantire la neutralità spagnuola.

BASILEA, 8. — Si ha da Mosca, 7 corrente, via Berlino:

È stato proclamato a Mosca lo stato d'assedio.

Gli uffici del telefono e del telegrafo che erano stati occupati la notte precedente dai socialisti rivoluzionari di sinistra sono stati ripresi dai bolscevichi. I ferrovieri avrebbero rifiutato di mettersi in sciopero, al quale erano stati invitati dai socialisti rivoluzionari

Le voci di una rivoluzione a Pietrogrado, a Jaroslaw e in altre città sono smentite dal Governo.

Tra i capi socialisti rivoluzionari arrestati vi è Spiridowna. Essi confessarono che l'assassinio di Mirbach è stato eseguito dai membri della frazione terrorista del loro partito con l'approvazione della loro direzione, allo scopo di provocare l'annullamento del trattato di Brest Litowsk.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*